

altro a fare che venire alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Ma il ricorrere a questo tribunale non è cosa di poco momento, nè poco grave per i cittadini. Oltre a ciò ognuno vede che sono eliminate tutte quelle altre garanzie, che nei giudizi si avevano.

Nel caso di contestazione di questo genere, i tribunali scelgono un perito ed a lui comettono la visione dell'opera e del danno enunciato dalle parti contendenti. Ognuno sa che questa perizia è rivedibile, e le parti possono per via di memorie ed avvocati e testimoni ed altri titoli difendere i loro dritti. Dopo la sentenza del tribunale in prima istanza c'è quella del tribunale di seconda, ed infine c'è la Cassazione, e tutte queste diverse giurisdizioni garantiscono molto meglio il diritto privato, che noi facciamo le forme in cui si esplicano i giudizi del potere amministrativo.

Non è da dimenticare in ultimo come lasciando queste vertenze nella competenza del potere giudiziario può usarsi la enunciazione di nuova opera, la quale molto utilmente premunisce l'interessato da un'opera ch'egli ritenga nociva: e nella giurisdizione amministrativa non si ha provvido ed utile mezzo.

Per tutte queste ragioni a me pare che questo articolo nuovo 124 venga a toccare molto profondamente non solo le disposizioni della nostra legge sulle opere pubbliche, ma le disposizioni che il Codice civile ha ordinato a garanzia di tutti i cittadini. A dire il vero quando io sono venuto a queste conclusioni ho molto dubitato d'ingannarmi, perchè, replico, non avrei mai creduto che quei valenti giureconsulti che sono al Senato abbiano così facilmente adottato questa disposizione.

Ad ogni modo la brevità del tempo e come ho detto anche le altre diverse occupazioni gravissime che ora ha la Camera dei deputati, mi hanno impedito di preparare un emendamento a questo articolo e di chiamare in mio sussidio persone dotte nelle discipline del dritto per proporlo e sostenerlo.

E quindi non mi resta che rivolgermi al buon volere dell'onorevole Genala e della Commissione, raccomandando loro di voler far sì che le buone disposizioni di questa legge non siano controbilanciate o sopraffatte dal danno gravissimo che a me pare che verrebbe dal turbamento o almeno dalla incertezza nella parte contenziosa cui ho brevemente accennato. (*Benissimo!*)

### Presentazione di due relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Boselli, presidente della Giunta generale del bilancio.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge che proroga al 30 giugno la facoltà di emissione e del corso legale dei biglietti agli Istituti di emissione; e la relazione sul disegno di legge per proroga a tutto maggio 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione della Entrata e di quello del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Si riprende la discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge vigente sulle opere pubbliche.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

**Meardi.** Io ho chiesto di parlare, non per entrare nell'esame dei particolari di questo disegno di legge, che fu lodato da tutti e che io pure lodo pel concetto a cui è informato; ma solamente per fare una breve dichiarazione, d'indole generale, e per rivolgere, nello stesso tempo, all'onorevole ministro dei lavori pubblici un'interrogazione speciale.

Questo disegno di legge, il quale si presenta sotto la forma modesta di modificazioni alla legge del 1865 sulle opere pubbliche, in realtà non ha solo importanza amministrativa, in quanto modifica e tocca una legge organica, come fu già osservato da altri oratori, ma ha anche, secondo il mio modesto modo di vedere, una grande importanza finanziaria.

Infatti, l'essenza di questa legge riassumendola in poche parole, è questa: anzitutto essa crea una nuova categoria di opere idrauliche. E fin qui sta benissimo. Si decreta al riguardo una organizzazione più regolare con la quale si tien conto anche delle condizioni delle diverse regioni d'Italia, e si procura alle medesime una specie di perequazione.

Ma vi sono in questa legge, due altri concetti direttivi ed assai gravi, e questi sono la obbligatorietà dei Consorzi per tutte que-